

93.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	1749	Risoluzioni e Interrogazioni (Annunzio)	1750
Disegni di legge:		Missioni vavevoli nella seduta del 16 novembre 1992	1747
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1748	Parlamento europeo (Trasmissione di un documento)	1750
(Trasmissione dal Senato)	1747	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	1747
Disegno di legge n. 1446		Proposte di legge:	
Nota di variazioni (1446-bis):		(Adesione di deputati)	1747
(Articoli 11, 12 e 13 nel testo della Commissione)	1739	(Annunzio)	1747
(Modificazioni apportate dalla Commissione alla tabella n. 12)	1742	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1748
(Per gli emendamenti agli articoli del disegno di legge si veda l'Allegato A-bis).		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	1750

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER
L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 1993-1995 (1446)*

*NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL
TRIENNIO 1993-1995 (1446-bis)*

AVVERTENZA: Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si vedano gli stampati da 1446/1 a 1446/23) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati 1446/1-bis, 1446/1-A-bis; 1446/2-bis; 1446/3-bis; 1446/4-bis; 1446/5-bis; 1446/6-bis; 1446/7-bis; 1446/8-bis; 1446/9-bis; 1446/11-bis; 1446/12-bis; 1446/14-bis; 1446/16-bis; 1446/19-bis; 1446/21-bis; 1446/22-bis; 1446/23-bis). Le ulteriori modificazioni introdotte dalla Commissione sono riportate dopo gli articoli del disegno di legge, pubblicati nel testo della Commissione.

Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

— per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**; sono riportate tra parentesi e in corsivo le cifre corrispondenti del testo del Governo.

ARTICOLI

11, 12 e 13 DEL DISEGNO DI LEGGE (*)
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

ARTICOLO 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad

accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

5. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopprimere a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

(*) Modificato dalla nota di variazioni.

6. I capitoli dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

7. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58.

ARTICOLO 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aero-

nautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1993, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 21.000; |
| 2) Marina | n. 2.850; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 40.000; |
| 2) Marina | n. 12.550; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito per l'anno finanziario 1993, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 149; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1993, come segue:

- | | |
|---|---------|
| a) Esercito (compresi i carabinieri) n. | 875; |
| b) Marina | n. 100; |
| c) Aeronautica | n. 210. |

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a) sergenti | n. 4.850; |
| b) sottocapi e comuni volontari | n. 1.500. |

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in

ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1993, come segue:

a) sergenti n. 6.000;

b) graduati e militari di truppa n. 1.343.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1993, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1993, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti n. 7.000;

b) graduati e militari di truppa n. 1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1993, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

a) Esercito n. 25.778;

b) Marina n. 6.931;

c) Aeronautica n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 (Elenco n. 3).

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto di beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993.

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

TITOLO I - SPESE CORRENTI

... *Omissis* ...

1832	Spese per l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione, la riparazione di mezzi e materiali, eccetera	360.779.080.000 (390.779.080.000)	378.342.900.000 (408.342.900.000)
	... <i>Omissis</i> ...		
1872	Spese per la manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili, motori, apparati, eccetera	925.885.500.000 (955.885.500.000)	1.168.000.000.000 (1.198.000.000.000)
	... <i>Omissis</i> ...		
2002	Spese per la manutenzione, revisione, riparazione, sostituzione ed aggiornamento di impianti, eccetera ..	201.801.000.000 (221.801.000.000)	231.000.000.000 (251.000.000.000)
	... <i>Omissis</i> ...		
2102	Spese per la costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione di mezzi di trasporto, eccetera	402.914.800.000 (432.914.800.000)	418.000.000.000 (448.000.000.000)
	... <i>Omissis</i> ...		
2501	Acquisto ed approvvigionamento di viveri, eccetera	392.597.000.000 (517.597.000.000)	393.437.000.000 (518.437.000.000)
	... <i>Omissis</i> ...		

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1992

Segue: TABELLA N. 12

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
2802	Manutenzione, riparazione, adattamento e piccole trasformazioni delle opere edili, eccetera	481.434.980.000 (596.434.980.000)	487.000.000.000 (602.000.000.000)
	... Omissis ...		

(Per gli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione si veda l'Allegato A-bis).

1832 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 30 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

1872 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 30 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2002 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 20 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2102 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 30 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2501 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 125 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

2802 - Si intendono corrispondentemente variate in diminuzione per il medesimo importo di lire 115 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 16 novembre 1992.**

Abbruzzese, Acciaro, Agrusti, Piero Angelini, Astori, Ayala, Bargone, Biondi, Borghezio, Buttitta, Cafarelli, Raffaele Costa, D'Amato, d'Aquino, de Luca, De Paoli, De Simone, Ferrauto, Ferri, Fraggassi, Fumagalli Carulli, Alfredo Galasso, Gorgoni, Grasso, Imposimato, Lattanzio, Matteoli, Melillo, Olivo, Principe, Reina, Ricciuti, Riggio, Scalia, Spini, Taradash, Tremaglia, Tripodi, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 13 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POLI BORTONE ed altri: « Provvedimenti per prevenire la violenza giovanile nello sport » (1884);

D'AMATO: « Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi imbarcati » (1885);

CERUTTI ed altri: « Istituzione del Corpo di polizia ambientale » (1887);

MARTUCCI ed altri: « Abrogazione del capo III del titolo XI del libro secondo del codice penale, in materia di delitti contro lo stato di famiglia, introduzione dell'articolo 483-bis nel medesimo codice, in materia di falsità in atti e modifica all'articolo 591 dello stesso codice, concernente abbandono di persone minori o incapaci » (1888).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (464) (annunziata nella seduta del 30 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Pierluigi Castagnetti, Wilmo Ferrari, Gelpi, Nucci Mauro, Sanese.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 13 novembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

RAFFAELLI ed altri: « Revisione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (1886).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 13 novembre 1992 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 129. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990 » (approvato dal Senato) (1889);

S. 165. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati membri

delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990 » (*approvato dal Senato*) (1890);

S. 604. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 » (*approvato dal Senato*) (1891).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
in Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MELELEO ed altri: « Disciplina dell'impiego delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni pubbliche » (1708) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990 » (1710) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 » (1711) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991 » (1714) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

S. 604 — « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo fatto a Bonn il 18 ottobre 1989 » (*approvato dal Senato*) (1891) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

ANTONIO TESTA: « Norme integrative del codice di procedura penale per il processo penale militare in tempo di pace » (1152) (*Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

PAPPALARDO: « Norme per la nomina degli alti vertici militari » (1676) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione*);

PAPPALARDO: « Nuove norme sulla rappresentanza militare » (1709) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

DIANA e TORCHIO: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (1782) (*Parere della I e della V Commissione*);

BOTTA ed altri: « Differimento del termine per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria » (1802) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

ANTONIO TESTA ed altri: « Disposizioni per potenziare la sicurezza dei voli » (1143) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

ANTONIO TESTA: « Riforma del Registro aeronautico italiano » (1144) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

ANTONIO TESTA ed altri: « Istituzione dell'Ente nazionale servizi e sistemi di navigazione aerea (ENSSNA) e soppressione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (1146) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della X della XI Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

ANTONIO TESTA: « Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo dei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme » (1151) (*Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BRUNI ed altri: « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari » (1777) (*Parere della I, della II, della III, della V, della X, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 13 novembre 1992, copia della sentenza n. 436 del 2 novembre 1992 (doc. VII, n. 143), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115

(estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati).

Con lettera in data 13 novembre 1992, copia della sentenza n. 437 del 2 novembre 1992 (doc. VII, n. 144), con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Lombardia n. 28 del 25 novembre 1991 (Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione).

Con lettera in data 13 novembre 1992, copia della sentenza n. 438 del 2 novembre 1992 (doc. VII, n. 145), con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n.439 del 2 novembre 1992 (doc. VII, n. 146), con la quale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato;

n. 440 del 2 novembre 1992 (doc. VII, n. 147), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge

27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina;

n. 441 del 2 novembre 1992 (doc. VII, n. 148), con la quale ha dichiarato che spetta allo Stato esercitare le funzioni previste dagli articoli 2, secondo comma, 6, 7, da 9 a 17, del decreto del ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991, recante: « Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla IV (doc. VII, n. 147);

alla XI (doc. VII, nn. 145 e 146);

alla I ed alla VIII (doc. VII, n. 144);

alla I ed alla IX (doc. VII, n. 148);

alla XI ed alla XII (doc. VII, n. 143);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Trasmissione di una risoluzione dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione:

« sull'Unione europea e la ratifica del trattato di Maastricht » (doc. XII, n. 26).

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma di regolamento, deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 26),

nonché, per il prescritto parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie*.

Annunzio di risoluzioni e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.